



7

Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021–2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1 Limite di spesa

Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 4792,3 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca:

- a. le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l'articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;
- b. le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l'articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;
- c. le attività secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

Art. 2 Limitazioni all'utilizzo dei fondi

¹ Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo:

- a. 233,7 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;
- b. 59,4 milioni di franchi per i programmi nazionali di ricerca;
- c. 29,6 milioni di franchi per le infrastrutture di ricerca e il coordinamento dei dati nell'ambito dell'iniziativa di promozione «Medicina personalizzata».

² Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo 451,1 milioni di franchi (valore indicativo) per indennizzare i costi indiretti di ricerca

¹ RS 101
² RS 420.1
³ FF 2020 3295

(overhead) sostenuti nell'ambito della promozione del Fondo nazionale svizzero. L'indennizzo forfettario non deve superare il 15 per cento.

Art. 3 Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco

¹ 108,8 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.

² Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021–2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

Art. 4 Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

Art. 5 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.